

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A

Il Presidente Federale

- Preso atto che la Commissione di garanzia della giustizia sportiva ha proposto, ai fini della approvazione, un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della Giustizia Sportiva;
- atteso che il Consiglio Federale del 5 maggio 2008 ha conferito al Presidente federale la delega per la emanazione del medesimo Regolamento;
- visto l'art. 34, comma 3, lett. d) dello statuto federale

delibera

di approvare il regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della Giustizia Sportiva nel testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione.

Art. 1

Finalità. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lettera d), dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la responsabilità disciplinare dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, le relative sanzioni nonché la procedura per la loro irrogazione.
2. Sono Organi di giustizia sportiva:
 - a) la Corte di giustizia federale;
 - b) la Commissione disciplinare nazionale;
 - c) i Giudici sportivi nazionali;
 - d) le Commissioni disciplinari territoriali;
 - e) i Giudici sportivi territoriali;
 - f) la Procura federale;
 - g) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali.
3. La competenza disciplinare della Commissione di garanzia della giustizia sportiva è riferita ai soli soggetti di cui ai commi precedenti. Qualora nell'infrazione concorrano tesserati non appartenenti a Organi della giustizia sportiva le relative posizioni sono stralciate e trattate secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva.

Art. 2

Doveri dei componenti degli Organi di giustizia sportiva

1. I componenti degli Organi della giustizia sportiva:
 - a) debbono esercitare le funzioni loro attribuite nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà, imparzialità, correttezza, diligenza. Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni federali in ogni atto o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e devono comportarsi secondo i principi di lealtà e probità;
 - b) non possono rilasciare dichiarazioni in ordine a fatti di possibile rilevanza ai fini della giustizia sportiva, né in ordine al merito, allo svolgimento o alla definizione di procedimenti davanti a organi della giustizia sportiva, anche se diversi da quello di appartenenza. I componenti di organi collegiali non possono dare notizie sulle opinioni che essi stessi o altri membri hanno espresso nel corso delle camere di consiglio;
 - c) sono tenuti a comunicare prontamente al presidente o capo dell'organo di appartenenza ovvero al Presidente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva le cause originarie o sopravvenute di incompatibilità o di decadenza dall'incarico, previste dalla normativa federale;
 - d) debbono astenersi dall'intrattenere con società affiliate o con loro dirigenti o tesserati o con altri soggetti rapporti che possano compromettere l'immagine di imparzialità dell'organo di giustizia.

2. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di giustizia sportiva. Essi devono dichiarare senza indugio al presidente o capo dell'organo di appartenenza la sussistenza di eventuali cause di astensione.

Art. 3

Illeciti disciplinari

1. I componenti degli Organi della giustizia sportiva incorrono in responsabilità disciplinare, oltre che per la violazione dei doveri di cui all'articolo 2, in caso di condotta tale da compromettere il prestigio personale o della Federazione o dell'organo di appartenenza.
2. Costituiscono, altresì, motivo di responsabilità disciplinare la grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, sia giudicanti che requirenti, e comunque il reiterato o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni stesse, anche delegate, nonché l'assenza ingiustificata, per tre volte consecutive, alle adunanze degli Organi giudicanti collegiali.

Art. 4

Sanzioni

1. Agli illeciti disciplinari conseguono le seguenti sanzioni:
 - a) ammonimento;
 - b) censura;
 - c) sospensione dalle funzioni fino a un anno;
 - d) destituzione dall'Organo di giustizia sportiva, in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità.

Art. 5

Istruttoria

1. Su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei dirigenti degli Organi di giustizia sportiva e in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità, il presidente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva chiede senza indugio al Procuratore federale di procedere alla necessaria attività istruttoria.
2. Nel caso in cui il Procuratore federale proceda all'audizione del componente dell'Organo di giustizia sportiva, quest'ultimo può farsi assistere da persona di propria fiducia.

Art. 6

Esercizio dell'azione disciplinare

1. All'esito dell'attività istruttoria, il Procuratore federale, quando non proponga l'archiviazione, deferisce al giudizio della Commissione di garanzia della giustizia sportiva il componente dell'Organo di giustizia sportiva ritenuto responsabile di violazioni disciplinari formulando le relative incolpazioni.
2. Con il deferimento il Procuratore federale trasmette alla Commissione di garanzia della giustizia sportiva gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.

3. Il Procuratore federale comunica tempestivamente il deferimento all'incolpato.
4. Il Procuratore federale è tenuto a concludere l'istruttoria, con la comunicazione del deferimento o con la richiesta di archiviazione, entro quattro mesi dalla data della richiesta di cui all'art. 5 comma 1.

Art. 7 **Procedimento disciplinare**

1. Il Presidente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva, ricevuto il deferimento di cui all'articolo 6 con la prova dell'avvenuta comunicazione, dispone la convocazione dell'incolpato e del Procuratore federale.
2. Con l'atto di convocazione viene fissata l'adunanza della Commissione di garanzia della giustizia sportiva per l'audizione dell'incolpato se presente, per l'eventuale espletamento di mezzi istruttori e per la discussione. L'adunanza non può tenersi prima di dieci giorni liberi dalla comunicazione dell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione informa l'incolpato della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti depositati presso la segreteria della Commissione di garanzia della giustizia sportiva nonché della facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.
3. Il Presidente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato dall'esercizio delle funzioni per il periodo di durata del procedimento disciplinare.
4. Il procedimento disciplinare si estingue se non si conclude entro sei mesi dalla comunicazione del deferimento. Tale termine è sospeso in caso di rinvio dell'adunanza di discussione per legittimo impedimento dell'incolpato, per la durata dell'impedimento.

Art. 8 **Conclusione del procedimento disciplinare**

1. All'esito dell'adunanza di discussione, la Commissione di garanzia per la giustizia sportiva valutata la completezza dell'istruttoria, delibera sull'azione disciplinare, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito ovvero irrogando una delle sanzioni di cui all'articolo 4. La Commissione stabilisce la specie e la misura delle sanzioni tenendo conto della gravità dei fatti commessi, desunta dalla loro natura nonché dalle circostanze che li hanno accompagnati, e della eventuale recidiva.
2. La Commissione di garanzia per la giustizia sportiva decide con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
3. La motivazione della decisione è depositata nella segreteria della Commissione entro quindici giorni dalla deliberazione.
4. Il procedimento disciplinare si estingue qualora anteriormente alla adunanza di discussione l'incolpato presenti irrevocabili dimissioni dall'incarico e dichiari di rinunciare anche per il futuro ad ogni altro incarico nell'ambito della Federazione.
5. Le decisioni della Commissione di garanzia possono essere impugnate soltanto per revocazione o revisione, innanzi alla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 39 del Codice di giustizia sportiva.

Art. 9

Archiviazione

1. Il Procuratore federale, quando ritiene che la segnalazione di un fatto di eventuale rilievo disciplinare è manifestamente infondata ovvero quando gli accertamenti hanno avuto esito negativo, propone alla Commissione di garanzia per la giustizia sportiva motivata richiesta di archiviazione.
2. Con la richiesta di archiviazione il Procuratore federale trasmette alla Commissione di garanzia della giustizia sportiva gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.
3. Sulla richiesta di archiviazione la Commissione di garanzia per la giustizia sportiva può:
 - a) accogliere la richiesta di archiviazione;
 - b) chiedere l'espletamento di ulteriori accertamenti al Procuratore federale, il quale, all'esito, adotta il deferimento di cui all'articolo 6 o formula nuova richiesta di archiviazione;
 - c) chiedere al Procuratore federale di formulare l'incolpazione a carico del componente dell'Organo di giustizia sportiva; in tal caso, il deferimento e il relativo procedimento sono disciplinati dagli articoli 6 e seguenti.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, il termine previsto dall'articolo 6, comma 4, è prorogato di due mesi.

Art. 10

Comunicazioni

1. Il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare è comunicato all'interessato, al Presidente federale, al dirigente dell'Organo di giustizia sportiva di appartenenza e al Procuratore federale.
2. Copia del provvedimento rimane custodita agli atti della Segreteria della Commissione di garanzia per la giustizia sportiva.